

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 295/2013 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2013

recante modifica del regolamento (CE) n. 192/2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilenterefalato originario, tra l'altro, di Taiwan a seguito di un riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

- (1) il regolamento (CE) n. 2604/2000 ⁽²⁾ ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilenterefalato originario dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.
- (2) Sulla base di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 192/2007 ⁽³⁾, ha deciso che le misure di cui sopra dovessero essere mantenute.
- (3) Con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 24 febbraio 2012 ⁽⁴⁾, la Commissione europea («Commissione») ha avviato un altro riesame in previsione della scadenza delle misure pertinenti a norma

dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Tale inchiesta è tuttora parallelamente in corso e sarà conclusa con un atto giuridico distinto.

B. PROCEDURA IN CORSO

1. Domanda di riesame

- (4) La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da Lealea Enterprise Co., Ltd. («richiedente»), un produttore esportatore di Taiwan («paese interessato»).
- (5) Il richiedente sosteneva di non avere esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, cioè dal 1° ottobre 1998 al 30 settembre 1999 («periodo dell'inchiesta iniziale»).

- (6) Il richiedente affermava inoltre di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle summenzionate misure antidumping.
- (7) Il richiedente sosteneva altresì di avere iniziato ad esportare il prodotto in esame nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.

2. Avvio del riesame relativo ai nuovi esportatori

- (8) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova prima facie presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e aver dato all'industria dell'Unione l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha aperto, con il regolamento (UE) n. 653/2012 ⁽⁵⁾, un riesame del regolamento (CE) n. 192/2007 in relazione al richiedente.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 59 del 27.2.2007, pag. 59.

⁽⁴⁾ GU C 55 del 24.2.2012, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 188 del 18.7.2012, pag. 8.

(9) A norma del regolamento (UE) n. 653/2012, il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 192/2007 su alcuni tipi di polietilenterefalato è stato abrogato per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame fabbricato e venduto per l'esportazione nell'Unione dal richiedente. Contemporaneamente, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, si è chiesto alle autorità doganali di prendere gli opportuni provvedimenti per registrare tali importazioni.

3. Prodotto in esame

(10) Il prodotto in esame è il polietilenterefalato («PET») con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione 1628-5, originario di Taiwan, attualmente classificato al codice NC 3907 60 20 («il prodotto in esame»).

4. Parti interessate

- (11) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame l'industria dell'Unione, il richiedente e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
- (12) La Commissione ha inviato al richiedente e alle sue società collegate un questionario sull'antidumping, ricevendo le risposte entro il termine stabilito.
- (13) La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione dello status di nuovo esportatore e del dumping e ha effettuato visite di verifica presso le sedi del richiedente a Taiwan.

5. Periodo dell'inchiesta di riesame

(14) Il periodo dell'inchiesta di riesame ha riguardato il periodo compreso fra il 1° gennaio 2011 e il 30 giugno 2012 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»).

C. RISULTATI DELL'INCHIESTA

1. Qualifica di «nuovo esportatore»

- (15) L'inchiesta ha confermato che la società non aveva esportato il prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta iniziale e che le sue esportazioni nell'Unione erano iniziate dopo tale periodo.
- (16) Sebbene le quantità esportate fossero limitate, sono state considerate sufficienti a stabilire un margine di dumping attendibile. In termini di volume delle spedizioni e di fatturato per cliente, hanno seguito un andamento comparabile alle attività del richiedente sui mercati dei paesi terzi.
- (17) Per quanto riguarda le altre condizioni relative al riconoscimento dello status di nuovo esportatore, la società ha potuto dimostrare di non essere collegata, né direttamente né indirettamente, ad alcun produttore esportatore

di Taiwan soggetto alle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame.

(18) È quindi confermato che la società deve essere considerata un «nuovo esportatore» ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base e per essa occorre di conseguenza determinare un margine di dumping individuale.

2. Dumping

Valore normale

- (19) Il richiedente produce e vende il prodotto in esame sul mercato interno e sui mercati di esportazione. Vende il prodotto direttamente su tutti i mercati.
- (20) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite effettuate sul mercato interno sono state considerate rappresentative quando il loro volume totale corrispondeva ad almeno il 5 % del volume complessivo delle esportazioni verso l'Unione. La Commissione ha stabilito che il richiedente ha esportato nell'Unione un solo tipo di prodotto e che ha venduto volumi complessivamente rappresentativi dello stesso tipo di prodotto sul mercato interno.
- (21) La Commissione ha anche esaminato se le vendite del prodotto in esame sul mercato interno in quantità rappresentative fossero da ritenersi effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine si è calcolata la proporzione di vendite interne remunerative ad acquirenti indipendenti. Dato che erano state realizzate sufficienti vendite nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivo sul mercato interno.

Prezzo all'esportazione

(22) Il prodotto in esame è stato esportato direttamente verso acquirenti indipendenti nell'Unione. Il prezzo all'esportazione è stato pertanto stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia in base ai prezzi all'esportazione realmente pagati o pagabili.

Confronto

- (23) Il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica.
- (24) Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debitamente conto, mediante adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati opportuni adeguamenti per tenere conto dei costi di assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori nonché spese di credito in tutti i casi in cui le differenze risultavano essere ragionevoli, esatte e dimostrabili.

Margine di dumping

- (25) A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato stabilito in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi di tutte le transazioni di esportazione verso l'Unione. Poiché il numero di esportazioni verso l'Unione era limitato, i singoli prezzi all'esportazione verso l'Unione sono stati confrontati anche con la media ponderata del valore normale del mese in cui è avvenuta ogni esportazione.
- (26) In entrambi i casi, tali confronti hanno dimostrato l'esistenza di un dumping de minimis per il richiedente che ha esportato verso l'Unione durante il PIR.

D. MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME

- (27) Il margine di dumping relativo al richiedente, stabilito per il PIR, era al livello de minimis. Si propone pertanto di istituire un dazio di 0 EUR/t fondato sul margine di dumping de minimis e di modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 192/2007.

E. REGISTRAZIONE

- (28) Alla luce di tali conclusioni, la registrazione delle importazioni stabilita dal regolamento (UE) n. 653/2012 deve cessare senza riscossione retroattiva dei dazi antidumping.

F. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DURATA DELLE MISURE

- (29) Le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende istituire un dazio antidumping di 0 EUR/t sulle importazioni del

prodotto in esame provenienti dal richiedente e modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 192/2007. Le loro osservazioni sono state esaminate e tenute nella dovuta considerazione, ove opportuno.

- (30) Il presente riesame non modifica la data in cui scadranno, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure istituite dal regolamento (CE) n. 192/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 192/2007 il testo seguente è aggiunto nella tabella sotto la voce relativa ai produttori di Taiwan:

Paese	Impresa	Dazio antidumping (EUR/t)	Codice addizionale TARIC
«Taiwan»	Lealea Enterprise Co., Ltd.	0	A996».

2. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario di Taiwan fabbricato da Lealea Enterprise Co., Ltd..

3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2013

Per il Consiglio
Il presidente
 P. HOGAN